

Atti della XIX Conferenza Nazionale SIU
**CAMBIAMENTI. Responsabilità e strumenti
per l'urbanistica al servizio del paese**
Catania, 16-18 giugno 2016

 Planum Publisher
ISBN 9788899237080

Le aree tutelate per legge tra vincolo e progetto: l'esperienza della pianificazione paesaggistica toscana

**Maria Rita Gisotti, Erika Baldi,
Emanuela Loi, Fabio Lucchesi,
Francesco Monacci**

Università di Firenze
Laboratorio di Cartografia (L.Cart) – Dipartimento di Architettura (DIDA)
Email: mariarita.gisotti@unifi.it

Abstract

I piani paesaggistici 'di nuova generazione', ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, presentano elementi di novità di grande interesse, tra cui il superamento di un'idea di tutela intesa come esclusiva preservazione di porzioni di territorio connotate da eccezionalità. Questo passaggio implica anche una riconsiderazione del vincolo paesaggistico finalizzata ad attenuarne la portata su porzioni di territorio che non posseggono effettivamente particolari caratteri di rilevanza. L'utilità di questa postura sta non solo nell'offrire un vantaggio procedurale alle amministrazioni e dunque a incentivare implicitamente l'iter di attuazione del piano, ma anche nel sostenere un approccio alla pianificazione paesaggistica sempre meno orientata al mero vincolo conservativo (tanto più quando privo di *ratio*) e più alla formulazione di regole relative alla gestione delle trasformazioni territoriali. Questo contributo presenta gli esiti a oggi conseguiti da una ricerca in corso commissionata agli autori da Regione Toscana che ha come obiettivo l'individuazione di aree da sottoporre a regime di 'tutela attenuata' ai sensi dell'art. 143, c. 4, lett. a del Codice, ovvero di aree comprese tra i beni paesaggistici (ex art. 142) ma di fatto prive di valori (come per esempio un'area industriale posta lungo un fiume). Tali esiti hanno consentito di costruire un Atlante critico di questi ambiti da assumere come punto di partenza per l'interazione con gli enti locali nella messa in atto di politiche di riqualificazione e rigenerazione paesistica e urbana.

Parole chiave: landscape, large scale plans & projects, urban regeneration.

Il contesto normativo e il campo scientifico della ricerca

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio consente la possibilità, nell'ambito della redazione dei Piani Paesaggistici, di accedere a una serie di semplificazioni procedurali relative ai beni paesaggistici (Vettori 2015a). Una prima semplificazione è prevista dall'art. 146, comma 5 e concerne la possibilità di rendere il parere del Ministero, nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica di interventi di trasformazione in aree vincolate, obbligatorio ma non più vincolante¹. Ulteriori forme di semplificazione sono poi contenute nell'art. 143, comma 4 del Codice. In particolare:

- una prima possibilità riguarda l'individuazione, all'interno del piano paesaggistico, di «aree gravemente compromesse e degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146»;
- una seconda opportunità di semplificazione riguarda le 'aree tutelate per legge' ai sensi dell'art. 142 e non interessate da altri provvedimenti o procedimenti², nelle quali la realizzazione degli interventi può

¹ La possibilità di accedere a tale procedura è subordinata al fatto che la Regione disponga di un piano paesaggistico approvato e copianificato con il MiBACT almeno relativamente ai beni paesaggistici, che gli strumenti urbanistici comunali siano adeguati al piano stesso e che il Ministero abbia espresso un parere positivo rispetto al processo di adeguamento (Amante 2015).

² Si fa riferimento ai provvedimenti o procedimenti di tutela previsti dagli artt. 136, 138, 139, 140, 141 e 157.

avvenire «previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale»³.

Quest'ultima forma di semplificazione del procedimento autorizzativo – anche nota come 'tutela attenuata' (Vettori 2015b) – riguarda dunque quelle aree comprese tra i beni paesaggistici elencati all'art. 142 del Codice che sono di fatto prive di valori paesaggistici. In linea di principio si tratta di particolari porzioni di territorio facenti parte delle fasce di protezione di 300 mt. dalla linea di costa o dalla battigia dei laghi, dei 150 mt. adiacenti i corsi d'acqua, delle montagne per la parte eccedente i 1600/1200 mt., di ghiacciai e circhi glaciali, di parchi e riserve nazionali o regionali, di territori coperti da foreste e da boschi, di aree assegnate alle università agrarie e di zone gravate da usi civici, di zone umide, di vulcani e infine delle zone di interesse archeologico (Gigli 2015). Un esempio per tutti che riprende una situazione peraltro molto comune può essere rappresentato da un insediamento industriale posto lungo un fiume. Analogamente è facilmente intuibile come sussistano altre categorie di beni (montagne, circhi glaciali, vulcani) fisicamente e morfologicamente assai meno esposte a fenomeni di compromissione.

Qual è l'utilità di tale procedimento di semplificazione su determinate configurazioni paesaggistiche?

In primo luogo l'attenuazione della portata del dispositivo vincolistico su porzioni di territorio che non posseggono effettivamente caratteri di rilevanza tali da motivarne l'esistenza. Si tratta di un punto di fondamentale importanza. Spesso infatti vincoli privi di *ratio* hanno contribuito a delegittimare non solo questo istituto normativo ma anche la pianificazione paesaggistica nel suo insieme. È bene ricordare che la presenza di vincoli su paesaggi 'irrilevanti' discende dal fatto che le categorie di beni sopra elencate – individuate dalle 'aree tutelate per legge' dell'art. 142 del Codice – originano dalla cosiddetta legge Galasso (L. 431/85) la quale ha agito, inevitabilmente per l'epoca, secondo una logica emergenziale dettata dalla necessità di arrestare il crescente degrado del patrimonio ambientale al quale si assisteva in quegli anni (Sciullo 2015). A tal fine la legge ha introdotto un provvedimento di tutela su aree meritevoli di salvaguardia a prescindere dal mero valore estetico-percettivo e che inoltre non necessitavano di individuazione amministrativa (Predieri 1981). In quegli anni il legislatore «ha operato per dati significativi, dando evidenza ad aspetti del territorio italiano ritenuti rilevanti in quanto reputati 'identitari', per usare la locuzione che verrà assunta dal Codice (cfr. art. 131, comma 1). Non a caso nel D.M. del 1984, matrice ideale dell'intervento del 1985, si parla di 'grandi linee di articolazione del suolo e delle coste' e se ne assume il 'primario valore paesistico'» (Libertini 1986). È importante sottolineare che l'apposizione del vincolo sulle suddette categorie di beni doveva avere un'efficacia immediata volta soprattutto a salvaguardare il territorio nella fase di transizione verso l'approvazione dei piani paesistici previsti dalla stessa legge. Il vincolo quindi avrebbe istituito un regime di protezione uniforme per l'intero territorio nazionale in grado di configurare «nel suo insieme una disciplina coerente e perequata degli interessi in questione [...], presupposto indispensabile della redazione dei piani paesistici»⁴. Com'è noto la stagione di pianificazione paesaggistica seguita alla legge Galasso ha operato in maniera frammentata ed episodica, lasciando scoperta gran parte del territorio nazionale e spesso continuando a insistere solo sui 'vincoli' anziché sul paesaggio regionale nel suo insieme.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con i contenuti dell'art. 143 che regolano la fattispecie di semplificazione procedimentale nota anche come 'tutela attenuata', offre una possibilità di risoluzione di situazioni intrinsecamente contraddittorie. Nell'offrire un vantaggio procedurale alle amministrazioni comunali chiamate ad attuare il piano paesaggistico⁵, le incentiva implicitamente ad adeguare i propri strumenti urbanistici al piano paesaggistico.

Il Codice inoltre, attraverso questo e altri dispositivi analoghi, promuove un approccio alla pianificazione paesaggistica sempre meno orientato esclusivamente al vincolo *tout court* (anche quando privo di *ratio*) e più

³ La semplificazione agisce dunque secondo una duplice casistica, comunque condizionata all'adeguamento/conformazione degli strumenti di pianificazione di livello comunale al Piano Paesaggistico. Nei casi in cui si sia in presenza di un'area soggetta a tutela unicamente ai sensi dell'art. 142 (aree tutelate per legge) il Codice prevede che non sia più necessaria l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 ma che la conformità degli interventi di trasformazione sia accertata nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio; nei casi, invece, in cui si sia in presenza di un contesto soggetto a tutela ai sensi dell'art. 136 la semplificazione prevede che per una serie di interventi volti alla riqualificazione dell'edificato esistente (aumenti volumetrici del 10%, aperture finestre, rifacimenti intonaci e coperture, tettoie e porticati non superiori a 30 mt. quadrati, piccoli volumi tecnici, cancelli e recinzioni, ecc.), ubicati comunque in aree esterne ai centri storici, non sia più necessaria l'autorizzazione paesaggistica ma che la conformità degli interventi di trasformazione, come nel caso precedente, sia accertata nell'ambito del rilascio del titolo edilizio.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Vedi nota 3.

alla formulazione di regole relative alla gestione delle trasformazioni territoriali (Gambino 2007; Sargolini 2007; Avarello 2011; Marzaro 2013; Marson 2016). Si tratta di un'innovazione metodologica rilevante che opera in direzione del superamento del tradizionale approccio pianificatorio che identificava da un lato poche aree per lo più isolate da proteggere/cristallizzare e dall'altro un territorio regionale deputato allo 'sviluppo', e perciò il più possibile indipendente da apparati regolativi (Peano, Voghera 2009; Barbanente 2011; Mininni 2011; Paolinelli 2012). Infine, all'interno di questa maggiore apertura verso un atteggiamento progettuale, il Codice schiude alcune importanti opzioni di rigenerazione paesistica e ambientale più agevolmente perseguibili nella cornice di procedure di semplificazione come quella rappresentata dalla tutela attenuata.

Individuare e descrivere il 'disvalore' paesaggistico: l'esperienza toscana

Sulle tematiche sopra delineate Regione Toscana ha recentemente commissionato una ricerca agli autori di questo contributo⁶. In particolare la ricerca è volta a stabilire criteri di individuazione di aree da sottoporre a regime di tutela attenuata ai sensi dell'art. 143, comma 4, lettera a del Codice. Il piano paesaggistico toscano non ha infatti proceduto a tale individuazione ma ha demandato ai Comuni la possibilità di effettuare un'istruttoria ricognitiva sulla base di una serie di criteri e di una bozza di scheda di rilevazione prodotti dalla Regione di concerto con il MiBACT.

La ricerca ha assunto questi materiali come punto di partenza, concentrandosi sulla categoria dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, con l'intento di costruire un Atlante critico di aree potenzialmente assoggettabili alla tutela attenuata da fornire come mezzo di supporto ai Comuni per la loro attività di identificazione⁷. Criterio di fondo per l'individuazione di tali aree è stata la verifica dell'*assenza dei valori paesaggistici caratteristici dei contesti fluviali*, determinata da interventi antropici di trasformazione che abbiano modificato i caratteri dei luoghi e le loro condizioni di fruizione senza determinare valori di eguale consistenza paesaggistica. L'indice dell'assenza dei valori caratteristici dei contesti fluviali è riconosciuto nella valutazione delle condizioni di alterazione della superficie del suolo, nel senso della sua impermeabilizzazione, o, più genericamente, artificializzazione. Non sono stati valutati invece altri fattori meno evidenti che possono comunque compromettere i caratteri paesaggistici connessi alle pertinenze fluviali (per es.: intensivizzazione delle pratiche agricole, interventi di rimodellamento artificiale dei contesti legati alla riduzione del rischio idraulico, alterazione dei caratteri vegetazionali per il carico di inquinanti presenti nei corsi d'acqua, e così via).

La ricognizione delle parti di fasce fluviali tutelate nelle quali sono riconoscibili fattori di alterazione legati ad azioni di artificializzazione è stata svolta attraverso metodologia *overlay mapping*: le fasce fluviali tutelate sono state intersecate con una selezione della copertura *land cover* prodotta e distribuita da Regione Toscana e aggiornata al 2013. Tale selezione ha considerato esclusivamente classi di copertura del suolo corrispondenti a superfici artificiali: zone residenziali a tessuto continuo (111); zone residenziali a tessuto discontinuo e rado (112); aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati (121); aree portuali (123); aree estrattive (131); discariche (132); cantieri (133). L'intersezione cartografica tra fasce fluviali tutelate candidabili alla semplificazione procedurale e la selezione di aree artificializzate ha prodotto un insieme di ambiti di estensione pari a 4.753 ettari, corrispondente a circa il 2% delle aree attualmente tutelate ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) (Fig. 1).

Una valutazione statistica di tali aree consente di osservare come l'artificializzazione sia legata principalmente all'esistenza di contesti urbanizzati, sia di tipo residenziale (codici 111 e 112), sia di tipo produttivo (codici 121). Ciascuna delle classi di uso del suolo utilizzata per il riconoscimento dei fattori di artificializzazione pone dei problemi di valutazione singolari. In particolare: le centralità insediative

⁶ La ricerca, dal titolo *Implementazione delle banche dati e della cartografia ricognitiva delle aree tutelate per legge del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana*, è coordinata da Fabio Lucchesi e svolta da E. Baldi, M.R. Gisotti, E. Loi, F. Monacci (Laboratorio di Cartografia del DiDA, Università di Firenze).

⁷ I contesti fluviali sottoposti a vincolo paesaggistico - corrispondenti a fasce di protezione di 150 mt. di larghezza - hanno in Toscana un'estensione pari a 2.509 km quadrati, occupando una superficie consistente dell'intero territorio regionale (22.988 km quadrati) e concorrendo in modo rilevante alla caratterizzazione del paesaggio. Sono escluse dai contesti fluviali assunti come punto di partenza per la proposta di individuazione, le porzioni interessate da vincoli provvedimentali (ex art. 136 del Codice), le aree di cui all'art. 142 co.1 lett. f) (parchi e le riserve nazionali o regionali), le aree di cui all'art. 142 co. 1 lettere a) d) e) f) g) h) i) m) (rispettivamente: coste, montagne per la parte eccedente i 1200 m, circhi glaciali, parchi e riserve nazionali, territori coperti da foreste e da boschi, zone gravate da usi civici, zone umide, zone di interesse archeologico), i siti di interesse regionale (ai sensi della L.R. 56/2000). Le aree di cui agli artt. 138, 139, 140, 141, 157 del Codice (di estensione comunque molto ridotta) che dovrebbero pure essere escluse dalla procedura di individuazione stando all'art. 143, comma 4, lettera a, non possono essere sottratte in quanto non cartografate.

storiche (111) presentano talvolta un rapporto percettivo consolidato con i corsi d'acqua; le espansioni urbane contemporanee (112) caratterizzano contesti in cui i rapporti con il fiume spesso non sono percepibili; le aree industriali e artigianali (121) appaiono evidentemente i contesti più compromessi anche se non si può escludere la presenza di insediamenti produttivi storici in cui il rapporto con il corso d'acqua sia leggibile sul piano funzionale e morfologico; le aree estrattive (131) pongono problemi diversi a seconda che si tratti di cave attive o di cave dismesse, essendo in queste ultime spesso presenti processi di rinaturalizzazione che tendono a ripristinare il rapporto con i corsi d'acqua; i cantieri infine (133) appaiono come una categoria di uso del suolo troppo generica per una valutazione aggregata. Le aree potenzialmente idonee alla tutela attenuata sono presenti in 244 comuni della Toscana (su un totale di 279), con una prevalenza dei contesti fluviali della Toscana centrosettentrionale, tradizionalmente più densamente insediata.




Figura 1 | In blu le aree tutelate dall'art. 142 co. 1 lett. c potenzialmente idonee per l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui all'art. 143 co. 4 lett. a); in rosso le aree tutelate dall'art. 142 co. 1 lett. c), potenzialmente idonee per l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui all'art. 143 co. 4 lett. a) e nelle quali si registrano indicatori di assenza dei valori paesaggistici legati alla pertinenza fluviale.

A partire dalla ricognizione effettuata attraverso la procedura di analisi spaziale semiautomatica appena descritta, la ricerca ha avviato la redazione di un *Atlante ricognitivo delle aree produttive nei contesti tutelati per legge* che, per estensione e distribuzione spaziale dei suoli artificializzati, sembrano particolarmente idonee a essere candidate all'applicazione del regime di tutela attenuata. A tal fine è stata operata un'ulteriore selezione sulle suddette aree attuata tramite fotointerpretazione esperta, e basata, fondamentalmente, sui seguenti criteri:

- L'estensione dell'area produttiva non deve essere di dimensioni troppo ridotte (mai inferiore ai 2000 metri quadrati);
- L'area produttiva non deve essere completamente interclusa in un contesto paesaggistico di valore (per esempio, all'interno di un bosco);
- L'area produttiva non deve avere un rapporto funzionale e morfologico-identitario con il contesto fluviale (per esempio una cartiera storica).

Nell'Atlante le aree produttive sono oggetto di una descrizione riguardante l'ubicazione dell'area, le caratteristiche dell'insediamento e del tessuto urbanizzato, la presenza di infrastrutture e di vegetazione riparia, l'artificializzazione delle sponde, il grado di visibilità del corpo idrico (regimato in condotte, tombato), il rapporto con il contesto. Le schede sono inoltre corredate da fotografie aeree e terrestri relative allo stato attuale dei luoghi. In definitiva le schede illustrano le condizioni di assenza di valori paesaggistici e la presenza eventuale di elementi di valore delle quali una disciplina d'uso adeguata dovrebbe tenere conto. Lo stato di avanzamento della ricerca ha individuato, all'aprile 2016, 126 aree

candidabili alla semplificazione autorizzativa a partire da un campione di 519 aree individuate attraverso la procedura semiautomatica. I dati fanno ritenere che il totale delle aree candidabili al termine della ricerca corrisponderà a circa 200 unità.

Dal 'disvalore' alla rigenerazione paesistica e urbana

Il progetto di ricerca⁸ prevede di corredare l'Atlante delle aree a prevalente destinazione produttiva candidabili al regime di tutela attenuata, di un documento che illustri le modalità di costruzione di discipline d'uso volte alla riqualificazione e alla rigenerazione di tali contesti. Obiettivo di questo elaborato è fornire alle amministrazioni degli orientamenti di carattere progettuale da impiegare nella fase di conformazione dei piani urbanistici comunali al piano paesaggistico (obbligatoria per poter beneficiare delle semplificazioni dell'art. 143, comma 4 del Codice). La ricerca ha al momento individuato alcune situazioni tipo e una prima riflessione sui criteri progettuali da codificare:

- **I caso:** il rapporto tra l'area a potenziale tutela attenuata e il fiume è mediato da una fascia di spazio pubblico che include il contesto fluviale (per esempio un piccolo parco). In questo caso, vista la caratterizzazione di spazio pubblico della fascia prospiciente l'area, è indicato valutare attentamente che eventuali interventi o trasformazioni non costituiscano elemento di detrazione di questo valore: per esempio evitando l'installazione di attività particolarmente impattanti sul piano visivo, acustico, olfattivo, o trasformazioni che aumentino sensibilmente i volumi di traffico sulla viabilità esistente di servizio sia del piccolo parco che dell'area.



Figura 2 | I caso: un tratto di contesto fluviale della Sieve proposto per la tutela attenuata.

Fonte: Atlante ricognitivo delle aree produttive nei contesti tutelati per legge

- **II caso:** il rapporto tra fiume e area produttiva è diretto (quest'ultima si affaccia sul corso d'acqua) e il fiume ha un ruolo territoriale rilevante. Si pensi all'Arno e ai vari scenari di riqualificazione complessiva del suo corso, orientati al potenziamento della sua fruizione e del suo ruolo di asse strutturante il territorio. Si raccomanda in questo caso che gli interventi previsti non vadano a intaccare gli elementi di valore e non precludano future opportunità di valorizzazione e rigenerazione (per es.: realizzazione di una ciclo-pista di livello regionale, recupero della navigabilità del fiume). Inoltre un eventuale aumento dei volumi dovrebbe essere motivato dalla realizzazione di attrezzature di servizio a tale scenario e alla fruizione collettiva.

⁸ La conclusione del progetto è prevista per il mese di settembre 2016.



Figura 3 | II caso: area industriale posta lungo l'Arno potenzialmente soggetta a tutela attenuata
Fonte: Atlante ricognitivo delle aree produttive nei contesti tutelati per legge.

- **III caso:** il rapporto tra fiume e area è diretto, il contesto è prettamente rurale e pregevole, le attività svolte sono tradizionalmente legate alla presenza dell'acqua (in questo caso si tratta di un grande stabilimento di lavorazione della pietra serena), l'area presenta estese superfici non impermeabilizzate. Si raccomanda una particolare attenzione nella valutazione degli interventi futuri, che dovrebbe consentire di preservare gli spazi residui non impermeabilizzati anche al fine di tutelare il *continuum* della vegetazione di ripa che in queste aree può trovare spazi di espansione. Potrebbe inoltre essere auspicabile che lo stabilimento si aprisse alla fruizione pubblica con finalità didattiche, ricreative, di promozione del 'prodotto tipico pietra serena', connesso all'identità paesaggistica del contesto e legato anche alla disponibilità d'acqua per le lavorazioni.



Figura 4 | III caso: area produttiva storica situate nel Mugello, il fiume Santerno
Fonte: Atlante ricognitivo delle aree produttive nei contesti tutelati per legge.

- **IV caso:** anche in questo caso il rapporto tra fiume e area è diretto e il contesto è prettamente naturale con caratteri di pregio, ma l'area a potenziale tutela attenuata è dismessa in parte o integralmente. Tale stato di fatto potrebbe prestarsi a uno scenario di riqualificazione complessiva da attuare anche mediante un piano di recupero, che da un lato salvaguardi il più possibile il carattere 'naturale' dell'ambito perifluviale e dall'altro consenta di cambiare la destinazione d'uso dell'area a favore dell'installazione di attività o funzioni compatibili con il contesto fluviale anche di interesse collettivo.



Figura 5 | IV caso: l'area proposta per la tutela attenuata è situata in Lunigiana ed è in parte dismessa
Fonte: Atlante ricognitivo delle aree produttive nei contesti tutelati per legge.

Volendo operare una sintesi dei casi esaminati emergono 5 principi di fondo da adottare come criteri guida delle trasformazioni:

- tutela e miglioramento delle condizioni di accessibilità trasversale delle sponde fluviali e ripristino della loro percezione visiva;
- tutela e miglioramento delle condizioni di percorribilità longitudinale delle sponde fluviali;
- mantenimento e, per quanto possibile, ripristino della permeabilità dei suoli e del corredo vegetazionale del corso d'acqua;
- mantenimento e valorizzazione del carattere di spazio pubblico dei contesti fluviali già connotati in questo senso e promozione della fruizione collettiva di altri contesti inseriti all'interno di scenari regionali di potenziamento del ruolo multifunzionale dei fiumi;
- valorizzazione, eventualmente anche attraverso l'estensione delle condizioni di fruizione pubblica degli spazi, del legame strutturale tra alcune attività produttive tradizionalmente legate all'acqua e contesto fluviale.

Come mostrano questi esempi, l'applicazione della procedura semplificata di tutela attenuata e dunque la rimozione dell'obbligo di richiesta dell'autorizzazione paesaggistica può essere intesa come occasione per una rigenerazione di ambiti fluviali che tenga conto anche delle potenzialità e dei valori contestuali. In questo senso la possibilità di rivalutazione di alcuni vincoli paesaggistici offerta dal Codice non solo offre dei vantaggi procedurali alle amministrazioni ma contribuisce anche a promuovere una visione più attiva della tutela paesaggistica, aperta a opzioni di recupero e riqualificazione paesistica e urbana.

Riferimenti bibliografici

- Amante E. (2015), “L’adeguamento o la conformazione degli atti di governo del territorio al Piano Paesaggistico”, in Cartei G.F. e Traina D.M. (a cura di), *Il Piano Paesaggistico della Toscana*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Avarello P. (2011), “Beni culturali e paesaggi quotidiani”, in *Urbanistica* 147/2011.
- Barbanente A. (2011), “Un piano paesaggistico per la difesa dei beni comuni e uno sviluppo diverso”, in *Urbanistica* 147, pp. 60-64.
- Gigli A. (2015), “Osservatorio giurisprudenziale sui vincoli paesaggistici ex lege (art. 142 del d. lgs. n. 42/2004)”, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente*, 1, 232-249.
- Libertini M. (1986), “Note introduttive”, in Libertini M. (a cura di), *Legge 8 agosto 1985, n. 431, Commentario*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 905/1986.
- Marson A. (in corso di pubblicazione 2016), “La pianificazione del paesaggio: qualche speranza per la qualità di vita nel territorio”, in Marson A. (a cura di), *La struttura del paesaggio. Una sperimentazione multidisciplinare per il Piano della Toscana*, Laterza, Roma-Bari.
- Mininni M. (2011 – a cura di), “La sfida del piano paesaggistico per una nuova idea di sviluppo sostenibile. Progetti e realizzazioni”, in *Urbanistica* 147/2011.
- Paolinelli G. (2012), “Esperienze di pianificazione paesaggistica regionale in Italia e indicazioni per il PIT”, in Poli D. (a cura di), *Regole e progetti per il paesaggio. Verso il nuovo piano paesaggistico della Toscana*, Firenze University Press, Firenze.
- Peano A., Voghera A. (2009, a cura di), “Innovazioni in corso nella pianificazione paesaggistica delle regioni”, *Urbanistica Dossier* 112/2009.
- Predieri A. (1981), voce “Paesaggio”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXI, Giuffrè, Milano.
- Sargolini M. (2007), “Paesaggio e governo del territorio”, in *Urbanistica Informazioni* 215/2007.
- Sciullo G. (2012), “I vincoli paesaggistici ex lege: origini e ratio”, in *Aedon* 1-2/2012, ISSN 1127-1345, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2012/1_2/sciullo.htm.
- Vettori N. (2015a), “Patrimonio territoriale e paesaggio”, in De Santis F. (a cura di), *Il Governo del territorio in Toscana*, Giuffrè Editore, Milano.
- Vettori N. (2015b), “La disciplina delle aree tutelate per legge”, in Cartei G.F. e Traina D.M. (a cura di), *Il Piano Paesaggistico della Toscana*, Editoriale Scientifica, Napoli.